

Articolo 2

Piccole aziende artigiane

¹ Sono considerate piccole aziende artigiane (art. 27 capoverso 1^{bis} della legge) le aziende nelle quali, oltre al datore di lavoro, sono occupate non più di quattro persone indipendentemente dal loro grado d'occupazione.

² Vi è necessità (art. 27 capoverso 1^{bis} della legge) se:

- a. un'azienda appartiene ad una delle categorie di aziende elencate nella sezione 3 della presente ordinanza; o
- b. le condizioni di cui all'articolo 28 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro sono adempiute.

Premessa

L'articolo 27 capoverso 1^{bis} della legge esenta dall'obbligo dell'autorizzazione le piccole aziende artigiane per le quali il lavoro notturno e/o domenicale è necessario per il funzionamento dell'azienda. Il presente articolo definisce le nozioni di piccole aziende artigiane e di necessità del lavoro notturno e/o domenicale.

Capoverso 1

Sono piccole aziende artigiane quelle nelle quali, oltre al datore di lavoro, sono impiegate al massimo quattro persone. Determinante è esclusivamente il loro numero e non il grado di occupazione. In altre parole, il datore di lavoro può impiegare fino ad un massimo di quattro lavoratori ad un tasso d'occupazione che può essere del 100% o anche solo del 10%. I membri della famiglia ai sensi dell'articolo 4 LL non rientrano in questo calcolo.

Il termine «piccole aziende artigiane» ricopre tutte le tipologie di microimprese. Il tipo di attività economica non ha alcuna rilevanza. L'attività economica deve essere orientata al conseguimento di un profitto.

Capoverso 2

Lettera a:

Vi è necessità del lavoro notturno o domenicale quando si è in presenza di una piccola azienda artigianale appartenente ad uno dei rami economici ai quali si applicano le disposizioni speciali previste nella Sezione 3 della presente ordinanza. Occorre sottolineare che l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale non può eccedere i limiti stabiliti dalla rispettiva disposizione speciale.

Lettera b:

Vi è inoltre necessità quando è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 28 OLL 1 (v. commento corrispondente). Il lavoro notturno o domenicale può quindi essere ordinato nelle piccole aziende artigiane senza la relativa autorizzazione, quando si rende indispensabile per motivi tecnici o economici ai sensi dell'articolo 28 OLL 1. All'indispensabilità economica sono equiparati i bisogni particolari dei consumatori che l'interesse pubblico esige di soddisfare e ai quali non è possibile rispondere senza ricorrere al lavoro notturno o domenicale.

Art. 2

OLL 2

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 2 Piccole aziende artigianali

Se non vi è alcuna necessità ai sensi delle lettere a o b, come è il caso in particolare per il lavoro notturno o domenicale temporaneo, anche una piccola azienda artigianale necessita di un'autorizzazione. Per ottenere una tale autorizzazione, l'azienda deve dimostrare l'esistenza di un urgente bisogno. Le esigenze che devono essere adempiute affinché sia provato l'urgente bisogno sono specificate nell'articolo 27 OLL 1 (si veda il commento corrispondente).